

N. 977/2023 R.G. Lav.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO**

Il giudice monocratico in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante pronuncia la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

nella causa iscritta al N. 977/2023 R.G. Lav. promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. ROMANO ANDREA COSMA per procura speciale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Corso Soleri 11, Cuneo, presso il difensore avv. ROMANO ANDREA COSMA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dal funzionario dott.ssa Elisabetta SELLERI, legalmente domiciliato in Cuneo, Via Massimo D'Azeglio n. 4, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo

CONVENUTO/I

oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito esponendo di lavorare alle dipendenze del convenuto in qualità di personale ATA, e di essere stata immessa nei ruoli dell'Amministrazione scolastica, con decorrenza dal 1/09/2016 ed inquadramento nell'area del

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario area A, con profilo di assistente amministrativo .

Lamentava la violazione dell'art.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE dal momento che, dopo l'immissione in ruolo, in occasione della ricostruzione della carriera con decreto 19/2/2018, il Ministero convenuto non aveva riconosciuto l'intera anzianità di servizio maturata nel periodo pre ruolo limitandosi a conteggiare gli anni di servizio successivi ai primi tre, soltanto per due terzi, venendole riconosciuta un'anzianità complessiva non di ruolo di anni 6 mesi 10 giorni 10 utile ai fini giuridici ed economici e di anni 1 mesi 5 giorni 5 ai soli fini economici.

Chiedeva quindi l'accertamento del diritto al riconoscimento come servizio utile dell'intero periodo di lavoro prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato con conseguente diritto all'esatta collocazione stipendiale, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande in ragione di tale riconoscimento, nei limiti del termine prescrizione quinquennale.

Il MIM convenuto si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda; in particolare, il Ministero, affermava di aver correttamente operato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 569 e 570 del d.lgs n. 297/1994 che, nel caso di specie, prevedono il recupero del residuo terzo di anzianità nel servizio pre-ruolo al compimento del ventesimo anno di anzianità successivo all'immissione in ruolo.

Il Ministero rilevava inoltre come, alla luce della sentenza della GUCE nella causa 466/17 del 20/9/2018, la clausola 4 dell'Accordo Quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente la valutazione e il computo del servizio pre-ruolo, ma non anche quando vi è una valutazione parziale dello stesso, come nel caso dei docenti o del personale ATA al momento della ricostruzione della carriera; inoltre evidenziava come “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (punto 47 sent. 466/17)”.

Contestava inoltre la ricostruzione della carriera ai fini giuridici, operata da parte ricorrente, di anni 9 mesi 3 giorni 17 di anzianità per il servizio pre-ruolo svolto: ed infatti, secondo il MIM, con il Dpr 122/2013, è avvenuto per tutto

l'anno 2013 il blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola, circostanza che determina il mancato computo di un anno, ai fini delle classi stipendiali e degli scatti di anzianità. Pertanto, secondo la tesi di parte convenuta, alla data di immissione in ruolo avvenuta l'1.9.2016, la ricorrente aveva maturato un'anzianità pre-ruolo di anni 8 mesi 3 giorni 15 di anzianità.

All'udienza odierna le parti discutevano oralmente e la causa era decisa con lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Come noto l'art. 569 d.lgs. n. 297/1994, *“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”*, prevede che : *“ Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”*(comma 1).

L'art. 570 d.lgs. n. 297/1994 *“ Periodi di servizio utili al riconoscimento”* dispone che : *“Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”* (comma 1).

L'art. 4 co.3 legge n. 399/1988 intitolato *“Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”*, stabilisce che *“ Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”*.

Premesso tale quadro normativo, con riferimento al caso in esame, è incontestato e documentato che la ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/9/2016 vantando una anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni 9 mesi 3 giorni 17 di servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali e che la ricostruzione della carriera operata dall'Amministrazione Scolastica con il decreto del 18/02/2018 sulla base del disposto degli artt. 569 e 570 D. Lgs. 297/1994, non ha considerato l'intera anzianità effettiva maturata dalla dipendente ma il più ridotto periodo di anni 6 mesi 10 giorni 10 utile ai fini giuridici ed economici, calcolato dalla data di

effettiva immissione in ruolo (1/9/2016), con posizione stipendiale corrispondente alla fascia 0-8 e con passaggio alla posizione stipendiale successiva (fascia 9-14) in data 21/10/2018.

In applicazione di tale criterio, la ricorrente ha evidentemente subito un danno dal ritardato passaggio alla successiva fascia stipendiale di un tempo pari al servizio pre-ruolo non pienamente riconosciuto atteso che avrebbe dovuto esserle riconosciuta alla data dell'immissione in ruolo un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di aa 9 mm 3 gg 17 con posizione stipendiale corrispondente alla fascia 9-14 ed il passaggio alla posizione stipendiale successiva (15-28) avrebbe dovuto avvenire in data 14/05/2021.

Ne consegue quindi che il trattamento retributivo maturato nel tempo non corrisponde all'anzianità di servizio effettivamente maturata dalla lavoratrice e risulta peggiore anche rispetto a quello riservato ad un lavoratore assunto a tempo indeterminato con analoga anzianità.

Ciò, come evidenziato dalla oramai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18/3/1999, recepito dalla Direttiva 199/70/CE del 28/6/1999 secondo la quale *“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”*; in particolare, al punto 4 della clausola si prevede: *“I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”*.

Tale principio risulta poi recepito nell'ordinamento italiano dall'art. 6 del D. Lgs. 368/2001, che recita: *“al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”*.

Come rilevato dalla Corte di Appello Torino con sent. n. 837/2017, *“La disposizione contiene oltre all'elencazione di alcuni istituti (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR) che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo*

determinato “ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”: nell’ampia locuzione normativa rientra l’attribuzione della fascia stipendiale collegata all’effettiva anzianità di servizio, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato con analoga anzianità.”.

Né è ravvisabile nella specie e neppure è stata dedotta dal Ministero alcuna ragione oggettiva che possa legittimare la disparità di trattamento e che riguardi l’anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo.

Pertanto, in difetto di elementi che inducano a ritenere il contrario, l’identità di mansioni e condizioni di impiego e l’analoga formazione tra collaboratori scolastici di ruolo ed a termine, impongono di ritenere la posizione rivestita dalla ricorrente come assistente amministrativo a termine pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo di cui la stessa rivendica la medesima progressione stipendiale.

Né d’altra parte appare rilevante, come invece ritenuto dalla difesa di parte convenuta, il principio da ultimo affermato dalla Corte di giustizia Europea nella sentenza c.d. “Mottet”, la quale, tornata a pronunciarsi sulla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro, ha ribadito che la parità di trattamento prevista da tale clausola si applica solo tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili e che *“per valutare se tale differenza di trattamento costituisca una discriminazione vietata da detta clausola, occorre esaminare in un primo tempo la comparabilità delle situazioni in esame e poi, in un secondo tempo, l’esistenza di un eventuale giustificazione oggettiva”*

Ed infatti, tale pronuncia, ben lungi dal sostenere le difese del Ministero, viene invece ulteriormente a confortare i principi giurisprudenziali già richiamati, con specifico riferimento al personale ATA.

Come affermato dalla Corte di Appello di Torino, infatti: *“Le suddette conclusioni sono oggi ulteriormente confortate dai principi recentemente affermati dalla CGUE che, nella recente sentenza del 20 settembre 2018 causa C-466/17 , VI sezione, ha ritenuto che l’art. 485 d.lgs. 297/94 non contrasti con la clausola 4 dell’accordo quadro sul contratto a termine essendo la disparità di trattamento giustificata da ragioni oggettive.*

In particolare la CGUE - partendo dalla considerazione che la clausola 4 dell’accordo quadro, dopo aver sancito la regola generale della parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine con riferimento all’anzianità di servizio, introduce una eccezione alla regola nei casi in cui criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive- individua le ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento.

Con riferimento specifico alla situazione dei docenti la CGUE – pur ritenendo la comparabilità tra docente con contratto a tempo determinato e docente con contratto a tempo indeterminato- ha individuato due ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento .

La prima consiste nelle differenze dell'attività lavorativa delle due categorie di lavoratori (ed in particolare, come evidenziato dal Governo italiano, il fatto che i docenti a tempo determinato sono spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e ad insegnare svariate materie) e la seconda nel diverso sistema di computo del tempo di lavoro effettuato che differisce da quello dei docenti di ruolo.

Nessuna delle due ragioni ricorre nella specie essendo incontestato da un lato che il personale A.T.A. svolge le stesse identiche mansioni tanto nella fase antecedente la stabilizzazione quanto in quella successiva all'immissione in ruolo e dall'altro che al personale ATA non si applica l'art. 489 d.lg.s 297/94(che equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferita solo al servizio di insegnamento non di ruolo.” (cfr C. App. Torino n. 3/19)

Pertanto, con specifico riferimento al personale ATA, quale è la ricorrente, il quale accede ai ruoli mediante concorsi provinciali per titoli, ai sensi dell'art. 554 T.U., e per il quale l'art. 570 T.U. cit. prevede che la ricostruzione della carriera venga effettuato in base al servizio effettivamente prestato, non possono operare né la prima giustificazione addotta dal governo italiano per il personale docente – vale a dire la diversa esperienza acquisita dai docenti assunto con concorso rispetto a quella dei docenti assunti in base ai titoli – né la seconda – ossia la opportunità di evitare il prodursi di una discriminazione alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti con concorso, a fronte di norme che equiparano le supplenze di almeno 180 ad annualità intere. Né infine è privo di rilievo il fatto che il sistema preveda il recupero dell'intera anzianità solo a distanza di un considerevole lasso di tempo, ciò che, quanto meno, differisce tutte le ulteriori conseguenze economiche che sono normalmente connesse alla posizione retributiva di appartenenza, previste dalla disciplina contrattuale.

Da ultimo va rilevato come le argomentazioni esposte abbiano trovato ulteriore conferma nella pronuncia n. 31150/2019 della S.C., la quale, a conferma dell'orientamento precedente, ha ribadito che *“In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini*

economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.

Per le su esposte considerazioni, quindi, con riferimento al personale ATA, la considerazione solo parziale del periodo pre-ruolo prevista dalla normativa nazionale costituisce una discriminazione ingiustificata in danno del lavoratore precario e come tale deve essere dichiarata illegittima.

Alla luce dei richiamati principi ed argomentazioni, va quindi riconosciuto alla ricorrente il diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici con intera valorizzazione del servizio pre-ruolo effettivamente svolto.

Né appare fondata l'eccezione svolta da parte convenuta in relazione al c.d. blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola, ai sensi del Dpr 122/2013, che secondo la tesi del Ministero determinerebbe il mancato computo di un anno, ai fini delle classi stipendiali e degli scatti di anzianità.

Sulla questione è infatti di recente intervenuta la S.C., con ordinanza n. 16133 del 2024, affermando che “...*le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell’art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).*

Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.”.

Secondo la Cassazione, quindi, è errato ritenere che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l’art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ed infatti, precisa la Corte che “...*una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che*

non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”

Va quindi riconosciuto alla ricorrente il diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici con intera valorizzazione del servizio pre-ruolo effettivamente svolto, pari a anni 9 mesi 3 giorni 17 di anzianità, e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento della [REDACTED] fasce stipendiali retributive del CCNL di categoria per effetto dell'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo reso, nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c., e pertanto limitato al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso introduttivo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo.

Nel caso in esame, la pronuncia di condanna del Ministero è nelle forme della condanna generica, come richiesto dalla parte ricorrente.

Quanto alle spese di giudizio, esse seguono il criterio di soccombenza, non ravvisandosi ragioni per la compensazione in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale in senso favorevole ai lavoratori, e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore e dell'attività professionale prestata, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e [REDACTED] azione.

- Dichiaro il diritto della ricorrente [REDACTED] ad ottenere il riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima della assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto,

- Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito convenuto a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata, di cui al CCNL applicabile ratione temporis, a seguito del riconoscimento dell'intero servizio pre ruolo svolto di anni 9 mesi 3 giorni 17 di anzianità, ed a corrispondere a favore della medesima le conseguenti differenze retributive maturate e maturande, connesse alla corretta ricostruzione della carriera, corrispondenti alla progressione stipendiale maturata in ragione della predetta anzianità di servizio non di ruolo con decorrenza dal 01.12.2018, entro il quinquennio a ritroso dalla notifica del ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo;

- Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in € 2109,00 per

compensi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore del Difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Cuneo, 9 luglio 2024

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Paola Elefante